

CAPITOLATO SPECIALE
“D&O”
D&O RC Amministratori, Sindaci, Dirigenti
III° Rischio

Stipulata tra:

CONSIP S.p.A.

Via Isonzo, 19 e - 00198 Roma

P. Iva 05359681003

e

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Piazza Vetra 17 – 20123 Milano

P. Iva 10479810961

Effetto:	dalle ore 24.00 del 30/06/2024
Cessazione:	alle ore 24.00 del 30/06/2026
Scadenza anniversaria:	al 30/06 di ogni anno
Premio lordo annuale:	€ 64.000,00 (Euro Sessantaquattromila/00)



Indice

Sezione 1 –Norme che regolano l'assicurazione D&O RC Amministratori, Sindaci, Dirigenti - III° Rischio

Premessa

Condizioni Particolari

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Art. 2 – Drop Down

Art. 3 - Obbligo di comunicazione variazioni/inoperatività di polizza di Primo Rischio

Art. 4 – Calcolo del premio

Art. 5 – Clausola Intermediari

Art. 6 – Esclusione OFAC – Sanzioni internazionali

Art. 7 – Restrizione territoriale

Dichiarazione

FRONTESPIZIO

Sezione 1 – Norme che regolano l'assicurazione D&O RC Amministratori, Sindaci, Dirigenti
III° Rischio

Il presente Capitolato di polizza segue i termini e le condizioni del Capitolato di polizza D&O RC Amministratori, Sindaci, Dirigenti di Primo Rischio ed opererà come polizza di terzo rischio, in eccesso al massimale assicurato, ridotto o esaurito a seguito dell'avvenuto pagamento di uno o più sinistri coperti ai sensi del capitolato di polizza di primo e secondo rischio.

Condizione essenziale di validità della presente polizza è che la polizza di Primo Rischio e la polizza di Secondo Rischio rimangano operative a tutti gli effetti durante il periodo di validità di questa polizza.

Condizioni Particolari

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione (Follow Form)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per l'eccedenza al Massimale della Polizza di Primo Rischio e Secondo Rischio (Polizze Sottostanti) fino a concorrenza del Massimale Aggregato della Polizza di Primo e Secondo Rischio secondo i termini, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni della Polizza di Primo Rischio le cui condizioni normative si intendono integralmente richiamate ed operanti (follow form) tranne quanto espressamente modificato, escluso o integrato dalla presente Polizza.

Art. 2 – Drop Down

Qualora, per effetto del pagamento di indennizzi da parte dell'Assicuratore a seguito di uno o più Richieste di Risarcimento coperte ai sensi delle Polizze Sottostanti, il Massimale delle Polizze Sottostanti venisse ridotto o esaurito, la presente Polizza opererà:

- (i) in eccedenza al Massimale delle Polizze Sottostanti, oppure
- (ii) a primo rischio e fino a concorrenza del Massimale Aggregato indicato nel Frontespizio di Polizza, nel caso di completo esaurimento del Massimale delle Polizze Sottostanti, a seguito dell'avvenuto pagamento di uno o più sinistri coperti ai sensi delle Polizze Sottostanti.

La presente copertura non sarà operante per tutte quelle garanzie prestate dalle polizze sottostanti con l'applicazione di sottolimiti di garanzia rispetto ai massimali aggregati totali delle polizze stesse.

Rimarrà, pertanto, ad esclusivo carico della Contraente e/o degli Assicurati il Massimale delle Polizze Sottostanti nel caso di inoperatività delle stesse a seguito di cancellazione, annullamento, mancato rinnovo, l'inefficacia totale o parziale o per qualsiasi altro motivo.

Il verificarsi dei casi precedenti non comporterà l'inefficacia della presente Polizza, ma la Compagnia non sarà tenuta a versare alcun indennizzo sino a quando la Contraente e/o gli Assicurati non avranno provveduto al completo pagamento dell'intero Massimale delle Polizze Sottostanti.

Art. 3 – Obbligo di comunicazione variazioni/inoperatività di polizza delle Polizze Sottostanti

Nel caso in cui, durante il Periodo Assicurativo, per effetto del mancato pagamento del premio o per qualsiasi altra ragione, dovesse venir meno la piena efficacia delle Polizze Sottostanti, oppure l'ambito di copertura delle predette polizze dovesse variare rispetto a quanto previsto alla data di effetto del Periodo Assicurativo, la Contraente e gli Assicurati dovranno darne comunicazione per iscritto alla Compagnia entro 60 giorni, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 4 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo è convenuto in € 64.000,00 (Euro Sessantaquattromila/00) e non è soggetto a regolazione.

Art. 5 – Clausola intermediari

La Contraente ha affidato, la gestione ed esecuzione del presente contratto alla Brokeritaly Consulting S.r.l. come regolamentato dal D. Lgs. N. 209/2005, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute verranno fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, verrà effettuato direttamente alla Compagnia.

- Che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- Di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "Pagamento del premio";
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 6 - Esclusione OFAC – Sanzioni internazionali

Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Art. 7 - Restrizione territoriale

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi



o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Per "Area Specifica" si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Data

Sottoscrizione digitale

FRONTESPIZIO

(Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione)

Polizza numero IFLE007432

Contraente/Società:	Consip Spa Via Isonzo n. 19e 00198 ROMA 05359681003
C.F. P. IVA	

Durata del contratto:	Anni due dalle ore 24.00 del 30.06.2024 alle ore 24.00 del 30.06.2026
Frazionamento:	Annuale

Rischio assicurato:	(D&O) RC Amministratori, Sindaci, Dirigenti - III° Rischio
----------------------------	--

MASSIMALE:

Euro 10.000.000,00 aggregato per periodo assicurativo annuo

Euro 2.500.000,00 per costi di difesa (25% del massimale) in eccesso

Totale Aggregato per il Periodo Assicurativo per tutti i sinistri di tutti gli Assicurati per tutte le garanzie assicurative e le estensioni di garanzia combinate.

In eccesso al massimale delle seguenti:

POLIZZE SOTTOSTANTI				
	Assicuratore	Polizza n.	Massimale di Primo Rischio	Periodo di Assicurazione
Primo Rischio			€ 5.000.000,00	30.06.2023 - 30.06.2026
Primo eccesso			€ 5.000.000,00	30.06.2023 - 30.06.2026

PREMIO	
Premio annuo imponibile	€ 52.351,74
Imposte	€ 11.648,26
Premio annuo lordo	€ 64.000,00 (Euro Sessantaquattromila/00)